



# Affido Familiare

Una scelta  
che cambia la vita

**generazioni**  
FAMIGLIE E ACCOGLIENZA



Azienda Isola



**Servizio Affidi Azienda Isola:**  
**Via Bravi 16 Terno d'Isola**  
**Tel. 035 199 11 165 int.1 e**  
successivamente 5  
**[servizioaffidi@aziendaisola.it](mailto:servizioaffidi@aziendaisola.it)**

## **Presentazione**

**Questo libretto è nato con l'obiettivo di presentare l'affido familiare con le sue peculiarità e caratteristiche, al fine di orientare le persone che intendono avvicinarsi a questa realtà.**

Nella prima parte troverete le risposte alle domande più frequenti relative all'affido familiare, ai suoi protagonisti e a come diventare famiglia affidataria.

Nella seconda parte vengono invece elencate una serie di informazioni pratiche di quotidiana utilità, riguardanti principalmente i sostegni a favore delle famiglie affidatarie.

In fondo al libretto troverete infine i contatti del Servizio Affidi territoriale che potrete contattare per qualsiasi tipo di domanda, approfondimento o semplice curiosità relativa al tema dell'affido familiare.

Buona lettura!



**Azienda Isola**

Azienda Isola è un'Azienda Speciale Consortile, ovvero un'azienda pubblica, fondata nel 2006 dai Comuni dell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

Scopo di "Azienda Isola" è la gestione dei servizi sociali, socio-educativi, e in generale dei servizi alla persona, per conto dei Comuni soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, in particolare anziani, soggetti diversamente abili, minori e famiglie e nuove povertà.

Il Servizio Affidi, afferente all'area Minori e Famiglia di "Azienda Isola", si occupa della promozione e del sostegno di progetti di affido familiare di bambini e ragazzi residenti nel territorio dei comuni dell'Ambito: Ambivere, Bottanuco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate S. Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terro d'Isola, Torre de Busi e Villa d'Adda.

Dal 2015 la gestione del Servizio Affidi avviene in collaborazione con il privato sociale, nello specifico la cooperativa sociale Generazioni Fa di Bergamo, che con Azienda Isola condivide i valori dell'accoglienza familiare, mettendo al centro la persona e il suo sistema di relazioni.



La Cooperativa Sociale Generazioni FA è un'Impresa Sociale di Comunità che ha l'obiettivo di incrementare il benessere, la coesione sociale e la qualità di vita delle persone e delle famiglie con cui abita il territorio.

Si propone come attore insieme agli altri soggetti nei processi di co-progettazione di politiche sociali inclusive e sostenibili nel tempo, coltivando relazioni, collaborazioni e legami di prossimità che accorcino le distanze e favoriscano la costruzione di luoghi di ascolto e dialogo con le risorse ed i bisogni delle Comunità.

La centralità della persona e del suo progetto di vita, della sua famiglia, del suo sistema di relazioni, orienta l'organizzazione rispetto alla presa in carico dei bisogni sociali e nello specifico nell'azione di progettazione e costruzione partecipata di un sistema di Welfare comunitario che sostenga e accompagni le famiglie sia nei loro compiti di crescita ed educazione dei figli, che di cura degli anziani e malati a domicilio.

Attraverso il lavoro di rete, il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse presenti nei territori, promuove l'integrazione e la filiera di servizi.

## Cos'è l'affido familiare?

In Italia la legge n. 184/1983 (poi modificata dalla legge 149 del 2001) stabilisce all'art. 1 che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Talvolta la famiglia naturale può trovarsi, per motivi diversi, in una situazione di particolare difficoltà che la porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli. In questi casi può essere necessario attivare un percorso di sostegno, che si può concretizzare in diverse forme di aiuto al bambino/a o al ragazzo/a ed alla sua famiglia: l'affidamento familiare è una delle possibilità.

Con l'affido familiare dunque, ci si propone di tutelare, attraverso il temporaneo inserimento in una famiglia «altra», il fondamentale diritto del bambino/a o ragazzo/a ad un processo affettivo ed educativo che sia rispettoso della sua identità e delle sue aspirazioni. Accogliere un bambino/a in affido, anche se per breve tempo, vuol dire mettere a disposizione la propria casa, il proprio tempo, le proprie energie.

Per ogni affidamento familiare i Servizi Sociali devono elaborare un progetto di affidamento che ha come obiettivo la tutela degli interessi del bambino/a e, tra questi, il suo diritto a mantenere e consolidare i legami con la propria famiglia. Pertanto, l'affidamento può realizzarsi pienamente, nel superiore interesse del minore, solo attraverso una progettualità di rete tra tutti gli attori coinvolti che sono chiamati a lavorare sinergicamente perché un bambino/a e la sua famiglia in difficoltà possano essere aiutati e sostenuti.

## Chi sono i protagonisti dell'affido?

### 1 • I minori

L'affido è rivolto ai minori da 0 a 17 anni compiuti, su proposta dei Servizi Sociali e/o dei soggetti coinvolti e disposti dall'autorità Giudiziarica. L'accoglienza presso la famiglia affidataria è prorogabile fino al 21esimo anno, nell'ambito di progetti di autonomia.

I minori sono accolti in affidamento familiare indipendentemente dalla loro cultura, etnia o religione.

Per alcuni di loro può essere più indicata l'accoglienza in una famiglia con figli, per altri, in considerazione dell'età o della situazione che hanno vissuto, può essere consigliabile l'accompagnamento da parte di una persona affidataria singola o coppie senza figli.

Il soggetto centrale di ogni progetto di affidamento però, non è solo il bambino/a o il ragazzo/a, non è nemmeno solo la famiglia di origine, ma la relazione che li unisce, in rapporto a quanto necessario per la crescita del bambino/a. La scommessa dell'affidamento familiare è quella di pensare che questo legame possa essere coltivato, sostenuto e sviluppato attraverso la costruzione di una relazione con un'altra famiglia, capace di accogliere non solo il bambino/a, ma la sua storia, la sua famiglia e le sue relazioni.

### 2 • La famiglia di origine

La famiglia d'origine è la famiglia del bambino/a che temporaneamente, per i motivi più vari, non riesce da sola ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro l'accompagnamento e il supporto necessario alla loro crescita.

L'affidamento familiare non è però di per sé sufficiente a superare i limiti della competenza genitoriale e richiede sempre l'avvio da parte dei servizi territoriali di un percorso di approfondimento della situazione familiare e di azioni volte ad intensificare e diversificare le forme di sostegno alle figure parentali in difficoltà.

Va valorizzata nel progetto di affido la condizione con la famiglia di origine sia perché il bambino/a non si senta diviso tra le due famiglie, sia perché essa possa recuperare le proprie potenzialità e risorse. In particolare è necessario che la famiglia d'origine sia coinvolta e sostenuta dai Servizi ad intraprendere un percorso di consapevolezza delle proprie difficoltà ed a riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale, mantenendo altresì una relazione positiva con la famiglia affidataria, che non si sostituisce loro, ma svolge una funzione di supplenza per il tempo che sarà necessario.

### **3 • La famiglia affidataria**

Tutti possono diventare affidatari: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, singole persone italiane o straniere. Non è necessario possedere specifici requisiti, non ci sono limiti d'età o di reddito, né occorre avere determinati titoli di studio, conoscenze in campo psicologico e pedagogico o altre competenze specifiche.

L'affido familiare è una scelta arricchente ma impegnativa.

Agli affidatari è richiesto di:

- accogliere presso di sé il minore;
- provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;

- partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
- partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell'accoglienza.

### **Quali tipi di affido ci sono?**

L'affido familiare può essere consensuale, quando si attua con il consenso della famiglia del bambino/a o del ragazzo/a. Si definisce, invece, non consensuale (o giudiziale) quando a decretarlo è il Tribunale per i Minorenni, in base ad esigenze specifiche di tutela e quindi indipendentemente o in mancanza dell'assenso della famiglia. Occorre fare in modo, in ogni caso, che il bambino/a accolto viva le due famiglie come importanti risorse per la propria crescita e non tra loro in competizione.

L'affido può anche essere a tempo pieno quando il bambino/a trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia; o diurno, quando il bambino/a o il ragazzo/a trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della giornata o della settimana, ma comunque con carattere di continuità e regolarità: si tratta di una forma di affido sperimentata nel corso degli anni, che permette un supporto significativo al minore ed alla sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa.

### **Chi propone l'affidamento?**

L'affido viene proposto e attuato dal Servizio Tutela Minori o dal Servizio Sociale comunale e diventa esecutivo dopo l'intervento di un organo giudiziario. L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino/a, alla sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta. La legge prevede che il ragazzo/a

che abbia compiuto i 12 anni di età debba essere ascoltato in merito al progetto di affido; per le età inferiori occorre comunque individuare, caso per caso, le forme più opportune di coinvolgimento del bambino/a.

## Quanto dura l'affido?

L'affidamento è per sua natura temporaneo in quanto legato alle esigenze del bambino/a e della sua famiglia. Di norma non può superare la durata di ventiquattro mesi anche se è comunque prevista la possibilità di proroga da parte del Tribunale per i Minorenni per altri ventiquattro mesi, qualora la famiglia di origine non abbia superato le difficoltà che hanno attivato il progetto.

## Quando termina l'affido?

L'affidamento si conclude di norma con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto, quando:

- la famiglia di origine ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il bambino/a;
- la prosecuzione non è più nell'interesse del bambino/a o ragazzo/a affidato;
- l'affidato abbia raggiunto la maggiore età.

La decisione di concludere l'affido familiare spetta, salvo cessazioni dovute a cause di forza maggiore, agli operatori responsabili della situazione, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all'Autorità Giudiziaria.

## Come si diventa famiglia affidataria?

Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al Servizio Sociale del territorio che si occupa di affidamento per avere le prime informazioni. Nel caso specifico si tratta del Servizio Affidi dell'Azienda Isola - Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona, con sede a Terno d'Isola. Successivamente, chi

decide di dare la propria disponibilità intraprenderà un percorso di conoscenza che prevede, in un primo momento un ciclo di incontri informativi e di approfondimento delle tematiche relative all'affido familiare, in un secondo momento incontri di conoscenza individualizzati con la famiglia o la persona.

Esiste la possibilità per le famiglie affidatarie di confrontarsi con altre famiglie?

Alle famiglie affidatarie viene proposto di incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno di un gruppo promosso dagli operatori del Servizio Affidi per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. La partecipazione al gruppo è libera e gratuita.

## Informazioni Pratiche

### Contributo economico

La legge nazionale prevede che Stato, Regioni e Enti locali dispongano (nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio) misure di sostegno, anche economiche, in favore della famiglia affidataria, che mensilmente riceve quindi un contributo economico indipendentemente dal proprio reddito.

### Assegni familiari

In base alla normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 1) il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore della famiglia affidataria.

### Detrazione d'imposta

La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

## Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (D. Lgs n. 151 del 2001 - T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità, così come modificato dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007) e la legge 149/01 stabiliscono i diritti, tutele e opportunità di cui possono fruire i genitori affidatari in materia di congedo di maternità o di paternità, congedi parentali, per la malattia del figlio/a, per riposi giornalieri. È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Le libere professioniste, inoltre, iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza fra quelle indicate nell'allegato D del suddetto T.U., in caso di affidamento familiare hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi, dall'ingresso del bambino/a, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

- La lavoratrice che prende in affidamento un minore (ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss.) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessato; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.
- Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o

grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.

- I genitori affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino/a all'atto dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 T.U.

L'art. 69 del T.U. 151/01 così come modificato dal D. Lgs. n. 115 del 2003 esplicitamente prevede l'estensione del diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma.

Inoltre, va segnalata la circolare n. 91 del 2003 che puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data. Tale circolare prevede l'applicazione dell'art. 41 del T.U. 151/01 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest'ultimo equiparabile all'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli. Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 dell'11 ottobre 2005 ha esteso anche ai padri, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità

prevista per le libere professioniste dall'art. 70 del D. Lgs. 151/01, così come modificato dal D. Lgs. n. 115 del 2003.

## **Iscrizione anagrafica del minore**

Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidi a lungo termine il Tribunale per i Minorenni può disporre l'iscrizione anagrafica del minore presso la residenza della famiglia affidataria.

## **Assistenza sanitaria**

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale, mentre spettano ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta ad esempio interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti. Se un bambino/a viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del pediatra di libera scelta o del medico di base. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASST della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

## **Scuola**

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5 comma 1) l'affidatario in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, mentre spettano ai tutori o i genitori le scelte straordinarie quali ad esempio l'iscrizione o l'autorizzazione a gite all'estero. In alcune

strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) è prevista la priorità d'iscrizione per le famiglie affidatarie e l'accesso a tariffe agevolate.

## **Espatrio**

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei genitori, il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi Territoriali che hanno in carico il bambino/a, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno per l'ottenimento di tale documentazione.



Se desideri avere maggiori informazioni o hai delle semplici curiosità relative al tema dell'affido familiare contatta il **Servizio Affidi Azienda Isola**:

**Via Bravi 16 Terno d'Isola**

**Tel. 035 199 11 165 int.1 e successivamente 5**

**[servizioaffidi@aziendaisola.it](mailto:servizioaffidi@aziendaisola.it)**

**[affidofamiliareisola.it](http://affidofamiliareisola.it)**